

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI TARANTO, IL COMUNE DI LATERZA E LA LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI (LIPU) PER LA GESTIONE DELL'OASI DI PROTEZIONE DELLA GRAVINA DI LATERZA ALL'INTERNO DEL PARCO REGIONALE "TERRA DELLE GRAVINE".

L'anno, addì..... del mese di, nella sede della Provincia di Taranto, Via Anfiteatro 4, innanzi a me, Dott., segretario generale della Provincia di Taranto, autorizzato dalla legge alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa, nell'interesse dell'Amministrazione provinciale stessa e senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti con me d'accordo espressamente rinunciato, giusta le facoltà consentite dalle vigenti norme di legge, si sono personalmente costituiti:

La Provincia di Taranto con sede in Taranto, Via Anfiteatro 4, cod. fisc. 80004930733, di seguito indicata Provincia, legalmente rappresentato da Dott.,, nato a, il, autorizzato con Decreto n. del

Il Comune di Laterza con sede in Laterza, Piazza Plebiscito 2, cod. fisc. 80009830730, di seguito indicato Comune, legalmente rappresentato da Dott., nato a, il, autorizzato con deliberazione di _____ n.;

l'Associazione Lega Italiana Protezione Uccelli di seguito denominata LIPU con sede in Parma, Via Trento 49, cod. fisc. 80032350482, legalmente rappresentata dal Presidente, Dott. Fulvio Mamone Capria, nato a Napoli il 23 Settembre 1973, e domiciliato per la carica presso l'Associazione.

PREMESSO CHE

- la Provincia di Taranto (di seguito denominata Provincia), il Comune di Laterza (di seguito denominato Comune), e la Lega Italiana Protezione Uccelli (di seguito denominata LIPU) hanno sottoscritto fin dal Giugno 1999 (in data 8 Giugno 1999) convenzioni ed accordi di collaborazione finalizzati alla gestione dell'Oasi di protezione della Gravina di Laterza costituita ai sensi della Legge regionale n.10/84 ed istituita con, D.P.R.G. n.52 del 01.02.1984.
- la Convenzione citata, dopo esser giunta alla sua naturale scadenza in data 8 Giugno 2000 è stata prorogata di un anno fino alla data 8 Giugno 2001 e poi ulteriormente prorogata per un altro anno sino all'8 Giugno 2002; il 18 Dicembre 2003 i tre Enti hanno siglato una nuova convenzione per la gestione dell'Oasi suddetta di durata triennale con scadenza 10 Febbraio 2006;
- è stata stipulata una Convenzione (n° repertorio 497 del 17 Novembre 2006) per il triennio 2007-2009 e con successivi atti della Provincia e del Comune, negli anni seguenti, hanno confermato l'affidamento fino al 2011, della gestione dell'Oasi alla LIPU individuando di anno in anno le risorse per lo svolgimento delle attività ed iniziative gestionali;

- il 6 Agosto 2005 la Regione Puglia, in applicazione a quanto previsto dalla L.R. n.19 del 1997 (Norme per L'Istituzione e la Gestione delle Aree naturali Protette nella Regione Puglia) ha adottato lo schema di disegno di legge del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine" comprendente i territori dei Comuni di Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, S. Marzano di S. Giuseppe, Statte e Villa Castelli e di cui l'area dell'Oasi di protezione faunistica della Gravina di Laterza è parte integrante;
- il 13 Dicembre 2005, il Consiglio regionale della Puglia ha approvato la legge istitutiva del Parco regionale Terra delle Gravine, per una estensione di circa 28.000 ettari e nel cui perimetro l'Oasi di protezione della Gravina di Laterza è collocata;
- con Delibera di Giunta n. 15 del 31/01/2014 il Comune di Laterza ha istituito il CEA (Centro di Educazione Ambientale) "Parco delle Gravine";
- con delibera di determina n.480 del 18/11/2014 il Comune di Laterza, in convenzione con il GAL "Luoghi del Mito" e l'Agenzia Regionale Puglia Promozione, ha istituito lo IAT (Informazione e Accoglienza Turistica);
- il comma 3 dell'art. 4 della Legge regionale 19/1997 (Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree naturali protette nella Regione Puglia) recita "La gestione dei servizi dell'area protetta potrà essere affidata anche a soggetti privati a norma dell'art. 23, comma 1 della Legge nazionale 394/1991";
- la Provincia, il Comune e la LIPU valutano positivamente l'esperienza di reciproca collaborazione che ha dato vita alla gestione dell'Oasi di protezione della Gravina di Laterza ed i risultati sin qui conseguiti, sia in termini di conservazione della natura e protezione delle specie animali e vegetali che per le iniziative di educazione, fruizione e sensibilizzazione ambientale (dalle scolaresche del territorio ai visitatori e ai turisti italiani e stranieri);
- l'Oasi LIPU Gravina di Laterza ha proposto e partecipato ad una serie di significative collaborazioni con la Regione Puglia e la Provincia di Taranto per iniziative ed interventi di tutela e conservazione della biodiversità, in particolare rivolte alla reintroduzione di esemplari di Capovaccaio (dall'operazione "Laerte" nel 2004 fino all'estate 2012);
- la Provincia e il Comune hanno come finalità istituzionali la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali e ambientali e storiche del territorio provinciale e comunale, in funzione dell'uso sociale di tali zone, nonché la promozione dell'educazione e sensibilizzazione ambientale ed intendono realizzare i propri scopi istituzionali anche avvalendosi della collaborazione e consulenza di Enti riconosciuti, qualificati, di provata esperienza;
- la Provincia e il Comune intendono sviluppare iniziative che coniughino, in forma compatibile, protezione naturalistica e fruizione del territorio e prevedano accesso e visita da parte del pubblico per sviluppare la conoscenza e la cultura del territorio;
- la Lega Italiana Protezione Uccelli (di seguito denominata LIPU) è un'associazione ambientalista di livello nazionale, riconosciuta ai sensi della Legge nazionale 349/1986 e

successive modifiche, membro del Consiglio dell'Ambiente presso il Ministero dell'Ambiente;

- la LIPU è un'associazione ambientalista riconosciuta come Ente Morale dal Presidente della Repubblica (DPR N° 15 del 16.02.1985 e pubblicato sulla G.U. n°99 del 27.04.1985) e ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – D.Lg.s. n.460 del 4.12.1997);
- la LIPU ha come scopo statutario la protezione della natura, con particolare riferimento agli habitat naturali ed agli uccelli selvatici che ne sono indicatori biologici e che persegue le proprie finalità istitutive di conservazione del patrimonio naturale nazionale attraverso la gestione di progetti specifici, la creazione e la gestione di Oasi e Riserve naturali, la gestione di iniziative specifiche in collaborazione con Enti di gestione di Parchi nazionali, regionali e Riserve naturali, l'organizzazione di campagne educative e didattiche;
- la LIPU in campo nazionale e internazionale gestisce numerosi progetti di conservazione della natura quali reintroduzione di specie localmente estinte, campagne di protezione di specie rare e minacciate, gestione di Oasi e Riserve naturali, realizzazione di studi e ricerche applicate, progetti didattici di sensibilizzazione;
- dal 2012 ad oggi la LIPU ha proseguito, senza soluzione di continuità, nella programmazione e nello svolgimento delle attività gestionali dell'Oasi in base a richieste di rinnovo degli accordi citati, informando Provincia e Comune sia sulla parte di pianificazione annuale che conseguentemente sui risultati ottenuti, attraverso relazioni tecniche e rendicontazioni amministrative; Le parti concordano che per l'innanzi citato periodo non è previsto un riconoscimento economico a favore della LIPU per le attività da essa svolte;

Tutto ciò premesso, i soggetti costituiti convengono quanto segue:

Art. 1 – Denominazione

La Provincia e il Comune affidano alla LIPU le attività gestionali di seguito descritte dell'Oasi di protezione faunistica della Gravina di Laterza (di seguito denominata Oasi), situata all'interno del Parco naturale regionale "Terra delle gravine". Tale Oasi sarà denominata e riconosciuta come "Oasi LIPU Gravina di Laterza – Parco Naturale Regionale *Terra delle Gravine*", di cui si allega perimetrazione (allegato 1).

Art. 2 – Attività gestionali

Le attività oggetto della presente convenzione sono le azioni e gli interventi di tutela e valorizzazione dell'Oasi, in particolare:

- la conservazione e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alle specie animali e vegetali con il monitoraggio delle specie più importanti dal punto di vista conservazionistico e la progettazione, la promozione e lo svolgimento di ricerche, studi e monitoraggi floro-faunistici;
- la programmazione delle iniziative di fruizione (con particolare riferimento al programma Eventi-Natura) e la successiva accoglienza, accompagnamento e assistenza ai visitatori e ai fruitori dell'Oasi;

- la messa in opera e la manutenzione delle strutture necessarie al funzionamento dell'Oasi, con particolare riferimento a quelle destinate alla fruizione e alla conservazione naturalistica;
- la progettazione e la produzione di apposito materiale informativo, in particolare attraverso la realizzazione di programmi di educazione ambientale per le scuole e di Eventi-Natura per turisti e visitatori;
- L'attivazione di forme di collaborazione con associazioni ed organizzazioni locali, con la Consulta delle Associazione di Laterza ed in particolar modo con quelle che operano nel settore della valorizzazione turistica/ambientale del territorio per quanto concerne la fruizione e la valorizzazione turistico - culturale del territorio dell'Oasi (quali ad. Es., CEA "Parco delle Gravine", con lo IAT, Pro Loco) e del Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine";
- la collaborazione nelle attività di sorveglianza e controllo del territorio, a supporto degli interventi degli Enti preposti quali l'Ente Parco, la Provincia, il Comune e il Corpo Forestale dello Stato;
- la redazione di rapporti e resoconti annuali sulle attività gestionali dell'Oasi.

Art. 3 – Comitato di indirizzo

E' istituito un "Comitato di indirizzo" dell'Oasi LIPU, con funzioni consultive e propositive in rappresentanza dei tre Enti firmatari la presente Convenzione.

Tale Comitato è così composto:

- Presidente della Provincia o Consigliere provinciale delegato al ramo;
- il Sindaco del Comune o un suo delegato;
- il Dirigente provinciale del Settore competente, o suo delegato;
- il Funzionario comunale del Settore competente;
- il rappresentante nominato dalla LIPU o suo delegato.

Compito principale del Comitato di indirizzo è quello di rendere più agevoli e diretti i contatti istituzionali ed amministrativi tra i tre Enti, e proporre agli stessi suggerimenti e richieste per le attività dell'Oasi. Il Comitato di indirizzo ha inoltre il compito di monitorare e valutare le attività gestionali svolte dall'Associazione nell'Oasi, in particolare il Piano Annuale delle attività e la documentazione consultiva di cui al successivo art. 6.

Art. 4 – Finanziamento delle attività dell'Oasi

Il finanziamento delle attività dell'Oasi proviene da contributi diretti della Provincia e del Comune e dalle entrate derivanti dalle attività dell'Oasi.

La Provincia e il Comune corrispondono alla LIPU un contributo per lo svolgimento delle attività gestionali di cui all'art.2, dietro presentazione da parte della LIPU di apposita ricevuta valida ai fini fiscali in esclusione del campo di applicazione dell'IVA (in base all'art.8 comma 2 della Legge nazionale 266/91 e successive modifiche).

Tale contributo non potrà superare la quota massima di Euro 56.000,00 nel biennio di cui Euro 42.000,00 (75%) quale quota a carico della Provincia ed € 14.000,00 (25%) quale quota a carico

del Comune di Laterza e da intendersi omnicomprensiva a rimborso delle spese sostenute nel periodo di validità della convenzione (vedere art. 8 – Durata).

Il contributo sarà erogato dalla Provincia e dal Comune alla LIPU in rate semestrali di ogni anno, dietro presentazione di apposita ricevuta, della relazione sulle attività gestionali svolte ed un rendiconto previo parere del visto del Comitato di indirizzo, così come previsto dall'articolo 6 della presente convenzione.

La LIPU potrà inoltre operare in modo da ricercare altre risorse finanziarie rinvenibili da provvedimenti comunitari, nazionali e locali, nonché da Enti privati attraverso accordi di programma, convenzioni e contratti, finalizzati al potenziamento delle attività offerte.

Tale circostanza dovrà essere comunque concordata in sede di Comitato di Indirizzo di cui all'art. 3, appositamente convocato.

I beni mobili, immobili ed ogni miglioramento apportato nelle strutture esistenti, oggetto delle precedenti Convenzioni e messe a disposizione per le attività gestionali, non sono rivendicabili dalla LIPU, ad eccezione di quelli di proprietà esclusiva dell'Associazione, messi a disposizione per le attività della presente convenzione. La LIPU sottoporrà i principali beni mobili ed immobili di utilizzo ordinario a copertura assicurativa.

Art.5 – Personale dell'Oasi

La LIPU si impegna alla gestione dell'Oasi con volontari dell'Associazione e con proprio personale, autonomamente rinvenuto e con rapporto lavorativo a proprio carico e tale da assicurare l'idonea gestione delle attività ed iniziative di cui al precedente art.2. La LIPU potrà anche avvalersi, per interventi di competenza specifica, di Università ed Enti di ricerca, di società, di cooperative e di personale specializzato, con i quali soggetti stipulerà appositi accordi di collaborazione.

La LIPU potrà avvalersi oltre che della collaborazione di volontari e collaboratori dell'Associazione, anche di eventuali dipendenti e collaboratori di enti pubblici distaccati presso l'Oasi, di prestazioni e consulenze professionali.

La LIPU provvederà alla formazione ed aggiornamento professionale del personale attraverso incontri e riunioni specifici, partecipazione a seminari e workshop di aggiornamento, visite-studio in altre aree protette a livello regionale e nazionale.

Art. 6 – Piano annuale delle attività gestionali e Relazione tecnico-descrittiva e resoconto contabile

La LIPU, entro il mese di gennaio, si impegna a presentare un “Piano annuale degli interventi gestionali” contenente la descrizione delle attività da svolgere e riferite all'art. 2 della presente convenzione per gli anni 2016 e 2017.

La LIPU si impegna a fornire alla Provincia, al Comune e ai componenti del “Comitato di indirizzo” una relazione tecnica-descrittiva sulle attività svolte ed un resoconto contabile annuale sulla utilizzazione del contributo percepito con allegati i giustificativi di spesa relativi al periodo di

validità della Convenzione. La LIPU si impegna all'invio della relazione tecnica annuale e del resoconto contabile delle spese sostenute entro il 28 Febbraio dell'anno successivo alle attività di riferimento.

In particolare il Piano Annuale e la relazione tecnico-descrittiva conterranno dati, informazioni, notizie ed aggiornamenti sui seguenti aspetti oggetto della presente convenzione:

- a) Attività di conservazione della natura
 - censimento della flora e della fauna, corredato da piani di intervento per specie particolari quali quelle rare e minacciate a livello nazionale ed internazionale;
 - monitoraggio degli effetti di popolazioni e di specie reintrodotte dall'uomo, con eventuali proposte di intervento;
 - monitoraggio e segnalazione di attività recanti danno ambientale e paesaggistico, azioni di bracconaggio, discariche abusive ed altre forme di inquinamento, attività di pascolo;
 - segnalazione di infrazioni inviate alle autorità preposte, corredata da eventuali interventi effettuati per la dissuasione di attività non consentite da norme regionali e nazionali e dagli strumenti gestionali quali la presente Convenzione e il Regolamento di accesso.

- b) Manutenzione delle strutture
 - resoconto degli interventi ordinari eseguiti sulle strutture esistenti (Centro visite, parcheggio, pannelli didattici, pannelli stradali, bacheche, percorso botanico e altro);
 - resoconto degli interventi ordinari sui sentieri utilizzati per la visita guidata e la fruizione con turisti e scolaresche, corredato da proposte per l'individuazione e la fruizione di altri sentieri da fruire in modo permanente o temporaneo.

- c) Fruizione, educazione e sensibilizzazione ambientale
 - resoconto sulle attività svolte in base al programma di educazione ambientale presentato alle scuole, corredato da cifre sulle presenze divise per classi, istituti e provenienza;
 - resoconto sulle attività svolte in base al programma degli Eventi-Natura e delle giornate di apertura, corredato da cifre sulle presenze divise per gruppi e provenienza;
 - segnalazione di eventuali reclami verificatesi e forniti dai visitatori, con proposte per la risoluzione di eventuali disservizi;
 - resoconto sul numero dei biglietti di ingresso e relative quote incassate dai visitatori, con proposta di utilizzo per attività gestionali.

- d) Promozione e pubblicizzazione
 - resoconto sulle attività svolte in collaborazione con altre associazioni ed organizzazioni locali e in particolare con la Pro Loco, il CEA e lo IAT ;
 - resoconto sulle attività svolte in merito ai contatti con i mass-media (quotidiani, riviste, televisioni e radio, locali e nazionali), con presentazione di rassegna stampa e documentazione di supporto;
 - resoconto su attività specifiche e temporanee quali eventi e giornate tematiche, presenza e partecipazione a fiere, convegni e seminari, con proposta di potenziamento delle attività di conoscenza e valorizzazione del territorio e dell'Oasi.

Art. 7 – Strutture e interventi di manutenzione

Nell'area dell'Oasi è presente una struttura in muratura (adibita a Centro visite e sala proiezioni, con servizi igienici) di proprietà del Comune e realizzata per mezzo di finanziamenti comunitari POR e PIS nel corso degli anni precedenti. Inoltre anche materiali ed attrezzature per la fruizione da

parte dei visitatori e lo svolgimento delle attività gestionali di proprietà del comune e della LIPU, come da precedente art. 4.

Dei locali e delle attrezzature sarà redatto verbale di consegna tra Comune di Laterza e LIPU.

Per quanto concerne le strutture del Centro visite il Comune conferma la propria disponibilità all'utilizzo esclusivo delle stesse da parte della LIPU, finalizzate allo svolgimento delle attività gestionali oggetto della presente convenzione.

Parte delle strutture del Centro visite (nello specifico la sala proiezioni e i locali igienici) potrà essere concesso in uso temporaneo al Comune e/o alle associazioni del territorio; la richiesta dovrà essere inviata al Comune ed alla LIPU almeno 7 (sette) giorni prima della manifestazione e in date non concomitanti con altre iniziative programmate dalla LIPU.

La manutenzione straordinaria delle strutture sopracitate è a carico del Comune, che si impegna con la LIPU a concordare le modalità e i tempi dei vari interventi.

La manutenzione ordinaria delle strutture è a carico della LIPU, così come delle aree esterne al Centro visite, tra le quali i sentieri-natura, partenza delle iniziative di fruizione e di visita guidata in prossimità del Centro visite stesso.

Art. 8 – Durata

La presente convenzione ha validità biennale dalla sottoscrizione e copre le attività gestionali riportate nell'art. 2 condotte dall'Associazione.

La Provincia e il Comune si riservano il potere di revocare la convenzione nel caso in cui la LIPU incorra in gravi e comprovate violazioni o negligenze, tanto in ordine alle condizioni della presente convenzione quanto a norma di legge o regolamenti, a disposizioni amministrative, alle stesse norme di buona amministrazione.

La LIPU si riserva il potere di recedere dalla presente convenzione nel caso in cui la Provincia e/o il Comune incorrano in gravi violazioni della presente convenzione.

In entrambi i casi di revoca si potrà procedere tenendo in considerazione l'opportunità di completare le attività riferite all'anno in corso, come riportato nel precedente art. 4.

Atteso che sono in itinere provvedimenti legislativi che prevedono il riordino delle funzioni delle amministrazioni provinciali ovvero il trasferimento di alcune funzioni, tra le quali quelle oggetto del presente accordo, ad altri Enti, la convenzione potrà essere adeguata con l'accordo del soggetto subentrante e il coordinamento della Regione Puglia – Ufficio Parchi, sia per le attività gestionali previste dall'art. 2 che per l'entità dei contributi annuali previsti dall'art. 4.

Art. 9 – Accesso

L'accesso e la visita dell'Oasi LIPU Gravina di Laterza sono regolati da apposito Regolamento Allegato alla presente convenzione, oltre che dalle norme e regolamenti statali e regionali vigenti (L.R. 18/2005 e s.m.i., Piano di Gestione del SIC ZPS "Area delle Gravine", Regolamento Regionale n. 28/2008 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di

conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale”, ect).

La LIPU è abilitata a ricevere, sulla base dell'esperienza e delle tabelle delle sue altre Oasi, una donazione in denaro da intendersi quale biglietto d'ingresso per le visite guidate, la cui entità è stabilita dal Regolamento d'accesso.

Tenuto conto della proprietà Comunale dei beni, i cittadini e le scolaresche residenti nel territorio del Comune di Laterza, sia singolarmente che in gruppo, hanno il diritto di visitare gratuitamente l'Oasi e quindi di usufruire della presenza del personale LIPU e delle varie strutture (Centro visite, sentieri-natura). Gruppi ed associazioni possono richiedere l'accesso e l'accompagnamento da parte dell'Associazione, attraverso la prenotazione con lo Staff LIPU.

Le somme derivanti dalle donazioni sono destinate in parte a quanto previsto dall'art.4 della presente convenzione e per la copertura assicurativa dei visitatori e volontari che accedono alle strutture dell'Oasi e alle visite guidate.

Art. 10 – Collaborazione con altri Enti

Allo scopo di attivare tutte le forme possibili di collaborazione nel contesto sociale del territorio, la LIPU si impegna ad attivare forme di collaborazione con associazioni ed organizzazioni locali, in particolar modo che operano nel settore della fruizione e la valorizzazione turistico - culturale del territorio (quali ad. Es. Pro Loco, CEA “Parco delle Gravine”, IAT) nonché del Parco Naturale Regionale “Terra delle Gravine”.

Ciò con l'obiettivo di unire le specifiche competenze in tema di promozione del territorio, evidenziando le peculiarità dei diversi soggetti che operano sul territorio, integrando attività ed iniziative di fruizione e di conoscenza multidisciplinare rivolte ai turisti ed ai visitatori, nel rispetto della presente convenzione e di altri strumenti regolamentari vigenti.

Oggetto di tale accordo è da considerarsi anche il supporto da parte della LIPU ad iniziative in materia di natura e di educazione e sensibilizzazione ambientale nel contesto territoriale del PNR “Terra delle Gravine” e territorio comunale di Laterza in particolare, anche sviluppando attività di sensibilizzazione ed aggiornamento delle guide che operano sul territorio e di altri soggetti quali insegnanti e docenti delle scuole e volontari di altre associazioni ed organizzazioni culturali, ambientaliste e agricole.

Le parti convengono che, fermo restando la titolarità e responsabilità nella gestione, la LIPU potrà consolidare ed estendere, anche attraverso appositi ed autonomi accordi di programma, la propria rete di collaborazioni, in particolare con altre Associazioni, Enti di ricerca, soggetti territoriali operanti nel Parco Naturale Regionale Terra delle Gravine.

Art. 11 – Produzione di materiali promozionali

La Provincia, il Comune e la LIPU, limitatamente all'oggetto della presente convenzione, si impegnano a citarsi reciprocamente su tutto il materiale prodotto, sulle pubblicazioni informative e promozionali, negli Eventi-Natura e nei rapporti con gli organi di informazione (quotidiani, riviste,

radio e televisioni), indicando altresì la seguente denominazione: “Oasi LIPU Gravina di Laterza - Parco Naturale Regionale “Terra delle gravine”.

Art. 12 – Controversie

Le parti convengono di definire in via bonaria le eventuali questioni che possono insorgere dall'interpretazione della presente convenzione. Una volta esperita la via bonaria senza risultati, le controversie saranno deferite alla via amministrativa e in ultima analisi al Foro di Taranto.

Per quanto non espressamente convenuto le parti fanno riferimento alle norme del Codice Civile ed a quelle previste in leggi e disposizioni speciali vigenti ed applicabili al caso.

Art. 13 – Registrazione

La presente convenzione ai fini dell'IVA è esclusa dal campo di applicazione ai sensi dell'art. 8 comma 2 legge 266/91.

La registrazione del presente contratto è a carico della LIPU che a tale scopo dichiara di usufruire dell'esenzione ai fini dell'imposta di bollo e di registro ai sensi del sopracitato art. 8 comma 2 legge 266/91.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi della Tariffa, punto secondo, Art. 1 lettera b, del D.P.R. 26.04.1986 n. 13/i.

PROVINCIA DI TARANTO

LIPU

COMUNE DI LATERZA